

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 77° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag.	3
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	12
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	13

**Organismi bicamerali**

Informazioni e segreto di Stato .....	Pag.	16
---------------------------------------	------	----

**Sottocommissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	Pag.	17
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	»	17

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	18
--------------------	------	----

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDI 19 GENNAIO 1988

**34<sup>a</sup> Seduta (Antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ELIA*Intervengono i sottosegretari di Stato all'interno Spini e Postal.**La seduta inizia alle ore 10,45.***SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il senatore Maffioletti raccomanda maggiore puntualità nel rispetto degli orari di convocazione, in considerazione sia di evidenti ragioni di funzionalità della Commissione sia dei numerosi impegni degli stessi Commissari.

**IN SEDE REFERENTE**

**«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» (752)**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce in senso favorevole il senatore Murmura, a parere del quale la piena sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza, previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, è dimostrata dal fatto che il decreto-legge n. 534 contiene un'ulteriore proroga dei termini posti da disposizioni in materia di servizi e opere pubbliche, di agevolazioni tributarie e di interventi nelle zone colpite dalle recenti calamità naturali, in considerazione del fatto che permangono le situazioni che avevano indotto ad adottare le originarie norme di proroga. Egli esprime tuttavia alcune riserve riguardo al contenuto

degli articoli 7 e 18 del decreto-legge (che prevedono, rispettivamente, la proroga di un anno del regime agevolativo per la zona franca di Gorizia e la parziale estensione di tale regime anche alle provincie di Trieste e Udine ed alcuni interventi urgenti in determinate aree della Calabria, colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 1987). Al riguardo, si riserva di intervenire in sede di discussione di merito del provvedimento.

Il senatore Franchi, pur concordando col relatore circa la sussistenza dei requisiti di costituzionalità del provvedimento in titolo, ne lamenta tuttavia la disorganicità, giudicandolo l'ennesimo decreto-legge «*omnibus*».

Interviene il sottosegretario Spini, il quale richiama le motivazioni che hanno indotto il Governo all'adozione di un decreto-legge in un campo di intervento tanto delicato, riservandosi comunque di svolgere alcune considerazioni specifiche in sede di esame di merito.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea, nei termini emersi nel corso del dibattito.

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego» (753)**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce in senso favorevole il senatore Murmura, il quale sottolinea come il provvedimento - a fronte della deliberazione n. 57 del 16 novembre 1987, con la quale le sezioni unite della Corte dei conti hanno opposto il rifiuto assoluto di registrazione nei confronti di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 494 del 1987 (concernente norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-1987 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e

delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola) - intenda soddisfare l'esigenza di rispettare gli impegni già sottoscritti con le organizzazioni sindacali. Egli rileva altresì l'opportunità di un ampio approfondimento circa la portata del provvedimento in sede di esame di merito di esso.

Conviene con le considerazioni svolte dal relatore il senatore Maffioletti, il quale chiede che, prima di iniziare l'esame di merito del provvedimento, la Commissione acquisisca i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e ne discuta, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento.

Concordano con l'opportunità di un approfondimento in sede di esame di merito il senatore Pontone ed il sottosegretario Postal.

La Commissione riconosce pertanto la sussistenza dei presupposti costituzionali, dando mandato al senatore Murmura di riferire oralmente in tal senso all'Assemblea.

**«Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni» (714)**

(Esame)

Il relatore, senatore Murmura, illustra il provvedimento, ponendo l'accento sul fatto che esso intende superare i contrasti sorti sulla portata di taluni articoli delle leggi n. 854 del 1973 e n. 18 del 1980. A seguito dell'evoluzione legislativa, infatti, i presupposti di reddito ai fini della concessione delle provvidenze economiche ai ciechi civili assoluti, ai mutilati ed agli invalidi civili totali sono divenuti più favorevoli di quelli richiesti alla generalità dei cittadini per l'ottenimento della pensione sociale. Il provvedimento, egli osserva, precisa pertanto che detti articoli vanno interpretati nel senso che i sordomuti, i mutilati ed invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale alle condizioni di reddito stabilite per l'erogazione, da

parte del Ministero dell'interno, delle prestazioni economiche alle rispettive categorie di appartenenza. Il provvedimento dispone inoltre che l'indennità di accompagnamento dei mutilati ed invalidi civili spetta anche nel caso la relativa istanza sia stata presentata dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.

Concordano con il relatore il senatore Franchi ed il sottosegretario Postal.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Murmura di riferire favorevolmente all'Assemblea, richiedendo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434)**, d'iniziativa dei senatori Pecchioli ed altri

**«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469)**, d'iniziativa dei senatori Covi ed altri

**«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483)**, d'iniziativa dei senatori Acone ed altri

**«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivati dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573)**, d'iniziativa dei senatori Onorato ed altri

**«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628)**, d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

**«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà, Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

**«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757)**, d'iniziativa popolare

**«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758)**, d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Mazza il quale ritiene che, in ossequio ad una bene intesa idea del sistema bicamerale, il parere sugli aspetti costituzionali del disegno

di legge n. 748 debba essere espresso tenendo conto dell'ampio ed approfondito lavoro già svolto dalla Camera dei deputati. La formulazione del disegno di legge, complessivamente corretta dal punto di vista costituzionale, consente quindi alla Commissione, a suo parere, di prendere positivamente atto dell'accordo raggiunto tra le principali forze politiche nell'altro ramo del Parlamento, in modo da permettere una rapida soluzione dei problemi posti dall'esito del voto referendario.

L'unico elemento, prosegue il relatore, che potrebbe suscitare qualche perplessità di ordine costituzionale, è dato dalla soppressione dell'articolo 11 dell'originario disegno di legge di iniziativa governativa, col quale si stabiliva che, nel caso in cui lo Stato fosse stato parte in giudizio ed avesse subito un danno ingiusto per effetto di un procedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, avrebbe potuto agire contro il magistrato stesso. In mancanza di una simile norma, a parere del relatore, si creerebbe, ove il problema non fosse risolto diversamente in via interpretativa, una disparità di trattamento a danno dello Stato, che sarebbe l'unico soggetto non risarcibile per i danni conseguenti ad un errore di giustizia determinato da dolo e colpa grave.

Si apre il dibattito.

Il senatore Corleone afferma che il disegno di legge n. 748 costituisce il frutto di un accordo politico fra la maggioranza e la principale forza di opposizione diretto a vanificare nella sostanza il risultato del voto referendario: prova ne sia il fatto che alla Camera dei deputati la relazione sul disegno di legge è stata svolta dall'onorevole Del Pennino, da un rappresentante, cioè, di quella che è stata la parte soccombente nel *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati.

Il disegno di legge in esame, a suo parere, può essere oggetto di rilievi di carattere costituzionale sotto due profili: in primo luogo, infatti, esso, nel prevedere la responsabilità in via principale dello Stato, disattende il dettato dell'articolo 28 della Costituzione che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, è applicabile, sia pure con determinate cautele, anche ai magistrati. Il secondo comma dell'articolo 7, poi, viola il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costi-

tuzione, in quanto stabilisce che i giudici non togati rispondano unicamente per dolo, e non anche per colpa grave come i magistrati.

Il senatore Maffioletti replica a tali affermazioni facendo presente, per ciò che riguarda l'articolo 28 della Costituzione che, in primo luogo, appare dubbia la possibilità di ricomprendere i provvedimenti giurisdizionali fra gli atti dei pubblici funzionari di cui alla norma costituzionale e, in secondo luogo, che tale articolo va comunque interpretato in armonia con il principio dell'indipendenza della magistratura, che potrebbe essere gravemente menomato ove fosse prevista la possibilità di agire direttamente contro i magistrati per i danni conseguenti ai provvedimenti da essi adottati. Anche la censura formulata dal senatore Corleone in ordine all'articolo 7 - prosegue il senatore Maffioletti - è priva di fondamento in quanto il principio di eguaglianza va applicato tenendo conto delle eventuali disparità di fatto che giustificano disparità di diritto: nel caso di specie, va considerato che i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7, a differenza dei magistrati, non svolgono professionalmente attività giurisdizionali, ed è quindi equo che si richieda ad essi un diverso grado di conoscenza della legge e, di conseguenza, di diligenza.

Quanto alla questione, sollevata dal relatore, della soppressione dell'articolo 11 dell'originario disegno di legge presentato dal Governo, il senatore Maffioletti ritiene che il problema possa essere agevolmente superato in via interpretativa facendo riferimento al dettato del comma 1 dell'articolo 7.

Prende la parola il senatore Pontone il quale afferma che, a suo parere, il relatore ha liquidato troppo sbrigativamente delicati aspetti di carattere costituzionale: da quelli, già ricordati dal senatore Corleone, della sostanziale violazione degli articoli 3 e 28 della Costituzione, a quelli afferenti all'individuazione del giudice competente nel giudizio di responsabilità avverso il magistrato. A tal proposito egli ricorda che nel testo formulato dalla sua parte politica, che prevedeva la responsabilità del giudice, in via principale, tale competenza era attribuita alla Corte dei conti. Egli chiede, infine, che venga richiesto alla Commissione di merito di trasmettere, per il parere, gli eventuali emendamenti che

dovessero essere approvati nel corso dell'esame.

Interviene il senatore Murmura che esprime talune perplessità sia in ordine all'effettiva osservanza del dettato dell'articolo 28 della Costituzione, a proposito della quale non gli sembrano esaustive le osservazioni del senatore Maffioletti, sia per ciò che riguarda l'insoddisfacente soluzione data nel testo in esame al problema della responsabilità dei magistrati facenti parte di collegi, che viene a qualificarsi come una vera e propria responsabilità oggettiva. Nel rilevare, inoltre, l'opportunità di attribuire alla Corte dei conti la competenza per l'azione di rivalsa, si associa alla richiesta del senatore Pontone di invitare la Commissione di merito a trasmettere, per il parere, gli emendamenti eventualmente accolti.

Dopo un intervento del relatore, che fa presente l'impossibilità di equiparare la responsabilità dei giudici a quella dei pubblici funzionari senza menomarne l'indipendenza di giudizio, prende la parola il Presidente il quale afferma che, a suo parere, le critiche formulate nel corso del dibattito non appaiono insuperabili.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione della compatibilità della responsabilità in via principale dello Stato con il dettato dell'articolo 28 della Costituzione, occorre considerare che, nella sentenza in cui dichiarava ammissibile il referendum sulla responsabilità dei giudici, la Corte costituzionale ha ricordato che tale responsabilità, comunque, non poteva essere equiparata a quella dei pubblici funzionari; in mancanza quindi di una normativa che contemperasse il principio della responsabilità con quello dell'indipendenza dei giudici, il risultato del referendum avrebbe condotto all'effetto paradossale di estendere ai magistrati l'applicabilità dell'articolo 2043 del Codice civile o delle norme sulla responsabilità del Testo Unico sugli impiegati civili (a seconda delle varie opinioni espresse), rendendo così tali norme censurabili da parte della stessa Corte costituzionale. In realtà, inoltre, appare non corretta la posizione di chi, nel rilevare che prima del referendum il giudice rispondeva in via diretta almeno per dolo, identifica nella nuova normativa un peggioramento della tutela del cittadino che,

al contrario, potrebbe ricevere, grazie al testo in esame, il risarcimento da parte dello Stato anche quando vi sia nel giudizio contro lo Stato stesso un riconoscimento di dolo o colpa grave del magistrato, che potrebbe comunque essere poi riveduto in sede di giudizio per la rivalsa.

Mentre poi, prosegue il Presidente, appaiono convincenti le affermazioni del senatore Maffioletti circa la correttezza costituzionale del secondo comma dell'articolo 7, più grave appare il problema, sollevato dal senatore Murmura, della responsabilità dei magistrati che fanno parte di collegi.

A tal proposito, però, occorre affermare che tale responsabilità non può mai trasformarsi in responsabilità oggettiva. L'individuazione dei modi in cui dovrà essere fatta valere la responsabilità personale, d'altra parte, non poteva essere affidata al disegno di legge in esame, considerata la difficoltà di introdurre istituti quali la *dissenting opinion* in un sistema giudiziario come quello italiano, caratterizzato oltretutto dalla competenza di corti a composizione mista a giudicare reati di particolare delicatezza e gravità; bisognerà quindi che siano la giurisprudenza da un lato e, dall'altro, provvedimenti legislativi *ad hoc* in grado di tener conto della situazione generale, ad individuare i mezzi per l'accertamento della responsabilità dei singoli membri del Collegio.

Per quanto riguarda, infine, la questione del giudice competente a conoscere dell'azione di rivalsa, egli ritiene che la soluzione adottata sia più congrua di quella che intendeva attribuire tale competenza alla Corte dei conti, in considerazione del fatto che la delicatezza delle questioni attinenti all'individuazione del dolo e della colpa grave (inescusabilità del comportamento dei giudici) giustifica l'attribuzione di tale giudizio a magistrati che conoscono abitualmente di casuse civili e penali, piuttosto che alla magistratura contabile.

Il relatore dà lettura di una bozza di parere favorevole, con riserva della Commissione di esprimersi sugli eventuali emendamenti approvati. Tale riserva viene soppressa su richiesta del senatore Maffioletti, il quale ritiene che essa potrebbe limitare l'autonomia della Commissione di merito.

La proposta di parere, posta ai voti, è approvata con l'astensione dei senatori Murrura e Lombardi, e il voto contrario dei senatori Boato e Pontone.

La Commissione dà pertanto mandato al senatore Mazzola di trasmettere tale parere alla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

### 35ª Seduta (Pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari speciali Jervolino Russo e i sottosegretari di Stato per l'interno Postal, per la difesa Gorgoni e per gli interventi nel Mezzogiorno Sanza.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano»** (Doc. XXII, n. 1), d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre 1987.

Il senatore Gualtieri prospetta l'opportunità che, in luogo di procedere all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano, a questo tema venga dedicata una indagine conoscitiva.

Dissentente la relatrice Tedesco Tatò, a parere della quale, data la particolare complessità della materia, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva risulterebbe eccessivamente macchinoso, in quanto coinvolgerebbe più Commissioni permanenti.

Concorda con tali considerazioni il ministro Jervolino Russo.

Dopo l'illustrazione da parte del senatore Boato di emendamenti, di cui è firmatario congiuntamente al senatore Corleone, si passa alla discussione dei singoli articoli.

L'articolo 1 risulta approvato nel seguente nuovo testo, dopo che il relatore ed il Ministro hanno espresso parere favorevole alle proposte di modifica attivate dal senatore Boato:

#### «Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione di inchiesta per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alla condizione dell'anziano e per verificare i risultati delle politiche adottate nell'arco degli ultimi dieci anni da parte della Pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni (Stato, Regioni ed enti locali), nonché i risultati di ogni altra attività anche di carattere privato o basata sul volontariato, al fine di fornire al Parlamento, al Governo e all'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, punti di riferimento e proposte per orientare opportunamente l'attività legislativa e amministrativa».

La Commissione procede quindi all'esame di un emendamento, presentato dai senatori Boato e Corleone tendente ad introdurre un nuovo articolo, dopo l'articolo 4, che dispone la pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la facoltà di riunirsi, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, in seduta segreta, della quale è steso verbale, o di decidere che i singoli atti, documenti o testimonianze siano coperti da segreto.

Dopo un dibattito e dopo che il senatore Corleone ha dichiarato di ritirare il primo comma dell'emendamento riguardante la pubblicità delle sedute della Commissione, riservandosi di presentarlo in Aula, il Presidente pone in votazione il seguente emendamento:

«Art. 4-bis. La Commissione, su deliberazione adottata a maggioranza dei propri componenti, può riunirsi in seduta segreta, della quale è steso verbale, o decidere che singoli atti documenti o testimonianze siano coperti dal segreto».

L'emendamento, con l'assenso del relatore e del Ministro è quindi approvato.

La Commissione, esaminati favorevolmente taluni emendamenti all'articolo 5, presentati

dai senatori Boato e Corleone, approva l'articolo stesso nel testo così modificato:

«Art. 5.

Quando la Commissione abbia deliberato di riunirsi in seduta segreta o abbia deciso di coprire col segreto atti, documenti o testimonianze, i componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto».

Prendono quindi la parola, per dichiarazione di voto, il senatore Gualtieri (che, pur approvando, nel merito, la proposta di inchiesta parlamentare si astiene perchè avrebbe preferito l'uso dello strumento della indagine conoscitiva) ed il senatore Taramelli (che annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista). La Commissione approva, quindi il documento XXII, n. 1, nel complesso, dando mandato alla senatrice Tedesco Tatò di riferire all'Assemblea.

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (768)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore Gualtieri, il quale, premesso che la Commissione difesa si è espressa nel senso del riconoscimento dei presupposti di costituzionalità, ritiene pienamente sussistenti i requisiti anzidetti, considerato che il provvedimento è teso a stabilire a favore del personale impiegato nelle operazioni nel Golfo Persico un trattamento economico ed assicurativo analogo a quello erogato in occasione delle operazioni di sminamento nel Mar Rosso ed altresì a disporre in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti da tale missione.

Dissentente il senatore Strik Lievers, il quale, sottolineato che il provvedimento in titolo rappresenta la sostanziale reiterazione di un decreto-legge già in passato respinto dall'altro ramo del Parlamento, lamenta la grave violazione dei principi costituzionali, che in tal modo si determina, violazione peraltro vietata, anche in modo esplicito, dalla nuova disciplina sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, recentemente approvata dalla Camera dei deputati.

Si svolge un ampio dibattito, nel quale intervengono rispettivamente, in senso favorevole al riconoscimento dei presupposti i senatori Guizzi e Pontone e in senso contrario i senatori Taramelli e Pasquino.

Il presidente Elia rileva, dal canto suo, che, ferma restando l'opportunità di un'approfondita discussione sulla questione della reiterazione dei decreti-legge, la cui occasione può essere offerta dal prossimo esame del disegno di legge concernente il nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio, nel caso di specie la reiterazione del decreto appare direttamente consequenziale alla necessità di far seguito sul piano della spesa alla deliberazione del Governo relativa all'invio di navi militari allo scopo di effettuare missioni di protezione del traffico mercantile italiano nel Golfo Persico e di concorrere alle operazioni di smistamento.

Concorda con tale considerazioni il sottosegretario Gorgoni, il quale pone in risalto il carattere non reiterativo del decreto rispetto al precedente (in riferimento alla copertura della nuova spesa). Dopo la dichiarazione di voto contrario da parte del senatore Pasquino, la Commissione riconosce, a maggioranza, la sussistenza dei presupposti costituzionali, dando mandato al relatore di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea.

**«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia» (437)**, d'iniziativa del senatore Pollice

**«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato» (560)**, d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri

**«Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazio-**



ni criminali simili» (632), d'iniziativa dei deputati Alinovi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato» (780), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Guizzi, il quale si sofferma nell'illustrazione dei disegni di legge in titolo. Il tema della lotta alla mafia - egli osserva - non si può considerare residuale, dato il dilagare del fenomeno mafioso anche in zone che, pur esterne all'area tradizionale, vanno oggi considerate ad alto rischio, anche perchè meno dotate di efficaci strumenti di prevenzione e di lotta.

Egli sottolinea quindi l'importanza dell'azione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, istituita con la legge n. 646 del 13 settembre 1982, (cosiddetta legge Rognoni-La Torre), che ha svolto una paziente ed autorevole opera di controllo e di stimolo dell'attività degli apparati dello Stato, assolvendo altresì un impegno di sostegno istituzionale, morale e politico nella lotta alla mafia in un periodo segnato da importanti eventi giudiziari, e, insieme, da gravi ed efferati delitti.

*La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,35.*

Il relatore, senatore Guizzi, riprende la sua esposizione ricordando le mutazioni avvenute nel mondo del crimine organizzato, che hanno portato, negli ultimi anni, ad una saldatura del fenomeno mafioso con la grande criminalità economica e, in particolare attraverso il traffico delle armi, con il terrorismo internazionale. Proprio tale considerazione è alla base del disegno di legge n. 560, d'iniziativa dei senatori Vitalone ed altri, che propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, organizzata sul modello delle Commissioni Kefauver e Mc Clellan che operarono negli Stati Uniti negli anni 1950 e 1960, che indaghi sulle connessioni fra tutti i fenomeni di criminalità organizzata.

Considerazioni di tal genere non sono estranee al disegno di legge n. 632, approvato dalla Camera dei deputati, ma i suoi presentatori hanno ritenuto che dovesse prevalere l'esigen-

za di una rapida ricostituzione della Commissione antimafia e, pertanto, hanno preferito rifarsi allo schema previsto dalla legge n. 646 del 1982.

A parere del relatore, tale esigenza di tempestività non può essere disattesa e, pertanto, il testo di quell'ultimo disegno di legge può essere accolto nelle sue linee essenziali; tuttavia il Senato può e deve intervenire su alcuni punti qualificanti che sono, come risulta anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 437, d'iniziativa del senatore Pollice, la modifica dell'istituto dell'Alto Commissario e la previsione di opportuni provvedimenti per la gestione delle imprese sottoposte a confisca dalla magistratura. L'introduzione di tali correttivi indurrebbe l'effetto di ridurre guasti per l'economia locale che derivano a volte dai provvedimenti di confisca, togliendo, nel contempo, argomenti alle critiche strumentali, spesso rivolte alla legge Rognoni-La Torre.

Prende la parola il senatore Pisanò, il quale si dichiara decisamente contrario al testo proveniente dalla Camera dei deputati che, a suo parere, propone la costituzione di una Commissione priva, in realtà, di qualunque potere reale.

Egli ricorda come già nel 1974, di fronte alla preoccupante realtà che emergeva dalle indagini della Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, di cui era componente, avesse presentato un disegno di legge che proponeva la trasformazione di tale organo in Commissione parlamentare permanente contro il fenomeno della criminalità organizzata. In realtà una simile decisione sarebbe stata il segno di una precisa volontà della classe politica che è invece in seguito mancata: prova ne sia il fatto che il Parlamento non diede alcun seguito alle indicazioni contenute nei documenti che la Commissione stessa presentò alla fine del 1976.

In conclusione, quindi, il senatore Pisanò invita la Commissione a prendere in seria considerazione il disegno di legge presentato dal Gruppo del Movimento Sociale italiano-Destra Nazionale o, comunque, ad adottare la soluzione della Commissione d'inchiesta.

Concorda con quest'ultima proposta il senatore Mazzola il quale, pur non disconoscendo

le esigenze di immediatezza che sono alla base del disegno di legge proveniente dall'altro ramo del Parlamento, ritiene che non si possa prescindere dalla necessità di dare un positivo segnale di una forte volontà politica diretta a colpire la criminalità organizzata in tutte le sue forme. Dichiara pertanto che il Gruppo democratico-cristiano, al fine di raggiungere tale obiettivo in maniera rapida ed efficace, è disponibile anche, d'intesa con gli altri Gruppi, a richiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Il senatore Taramelli ritiene che le obiezioni del relatore e dei senatori Pisanò e Mazzola possano essere superate, ove si consideri che lo scopo della Commissione non deve essere tanto quello di raccogliere informazioni, esistendo infatti ormai un'abbondante documentazione sul fenomeno mafioso, quanto quello di stimolare il Parlamento ad assumere efficaci provvedimenti contro il crimine organizzato.

Il senatore Vitalone, dal canto suo, sottolinea invece che la presenza di un organo parlamentare dotato dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione rappresenterebbe di per sè un atto di inequivoca volontà politica, che, come dimostra l'esperienza del passato, verrebbe recepito come tale anche dalle associazioni criminali. Non va dimenticato, del resto, che il disegno di legge approvato dalla Camera è stato presentato in un periodo in cui, per effetto del cosiddetto «maxiprocesso» di Palermo, il fenomeno mafioso si manifestava con un'attenuata virulenza; i recenti fatti di cronaca impongono però di rivedere i criteri in base ai quali tale proposta era stata formulata.

Il senatore Maffioletti propone che la Commissione richieda, ai sensi dell'articolo 37, primo comma, del Regolamento, il trasferimento alla sede deliberante, assumendo come testo base il disegno di legge n. 632.

Dopo un dibattito, in cui intervengono in senso favorevole i senatori Mazzola, Pontone, Pollice ed il relatore, il Presidente, in considerazione anche della necessità di trasmettere all'Assemblea le conclusioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza per il disegno di legge n. 767, rinvia alla prossima seduta la decisione sulla proposta avanzata dal senatore Maffioletti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767), approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame preliminare ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce alla Commissione il senatore Murrina, il quale, nell'annunciare che la Commissione di merito ha trasmesso il suo parere favorevole, rileva che la ristrettezza dei tempi non consente un approfondito esame del decreto-legge per cui, in considerazione dell'obiettivo necessità ed urgenza di esso, ritiene di poter superare talune riserve in ordine al comma 7 dell'articolo 2, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Pollice protesta vivacemente, rilevando che la scadenza dei termini per la conversione in legge non può assolutamente costituire una motivazione per liquidare sbrigativamente un decreto-legge che tante critiche ha suscitato. Dissente poi totalmente dal metodo, caratterizzato da una sorta di feticismo nei confronti dell'Assemblea, che impone, in modo sistematico, termini iugulatori, tali da soffocare, di fatto, la funzione spettante alla Commissione.

Il presidente Elia replica che l'esame in ordine ai presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, riveste carattere di atto dovuto e, come tale, non può arrestare l'iter del provvedimento. Altra cosa è invece la sede di merito, che è appunto l'occasione propria per lo svolgimento di valutazioni sostanziali.

Il senatore Boato si dichiara assolutamente contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Non può in realtà essere sottaciuto - egli afferma - il fatto che il decreto è ormai alla sua settima reiterazione. È evidente, quindi, che l'urgenza di tale provvedimento è determinata dal comportamento stesso del Governo: ed i membri della Commissione, che lamentano in ogni occasione l'abuso della decretazione d'urgenza, dovrebbero finalmente dare un segno della loro disapprovazione, proponendo all'Assemblea di non riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali e di discipli-

nare, conseguentemente, con legge i rapporti giuridici sorti in base al decreto non convertito.

Tale decisione - prosegue il senatore Boato - apparirebbe particolarmente significativa ove si consideri che il decreto-legge in esame si presenta gravemente censurabile anche sotto il profilo redazionale in quanto, contenendo innumervoli rinvii a disparate fonti normative, risulta obiettivamente incomprensibile.

Egli conclude rilevando che i ristrettissimi tempi lasciati al Senato dalla Camera dei deputati per l'esame del provvedimento, rappresentano un esempio di quel grave fenomeno di «monocameralismo di fatto» che spesso si verifica in tali occasioni.

Le conclusioni del relatore, poste ai voti, sono approvate dopo dichiarazioni di voto rispettivamente favorevole da parte del senatore Guzzetti e contrario da parte del senatore Pontone.

La Commissione dà pertanto mandato al relatore di riferire oralmente all'Assemblea nei termini convenuti.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che all'ordine del giorno della seduta di domani, è inserito il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 437, 560, 632 e 780.

*La seduta termina alle ore 19,20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

**13<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIACOMETTI*La seduta inizia alle ore 19,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente informa che l'Assemblea non ha ancora iniziato la discussione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 473 del 1987, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

Conseguentemente, non è possibile per la Commissione procedere oggi all'esame di merito del disegno di legge n. 768, di conversione del suddetto provvedimento.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA  
SEDUTA DI DOMANI**

Il Presidente avverte che nella seduta già convocata per domani alle ore 10, ove il Senato si sia pronunciato favorevolmente sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 473 del 1987, la Commissione inizierà anche l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 768.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**TERRITORIO, AMBIENTE  
BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

19<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PAGANI  
*indi del Vicepresidente*  
BOSCO

*Interviene il sottosegretario di Stato agli  
interventi straordinari nel Mezzogiorno Sanza.*

*La seduta inizia alle ore 17,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767), approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, sui presupposti costituzionali) (Esame)

Il presidente Pagani fa presente che la Sottocommissione per i pareri ha rimesso l'esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali del disegno di legge alla Commissione plenaria.

Il senatore Salerno, estensore designato del parere, rammenta di aver partecipato ai lavori in sede ristretta, proponendo in quella sede parere favorevole sui presupposti di costituzionalità, ed invita il senatore Boato, che ha richiesto la remissione alla sede plenaria (cui si è associato il senatore Nebbia), ad illustrare alla Commissione i motivi che lo hanno indotto a pervenire a tale determinazione.

Il senatore Boato fa presente che, a suo avviso, si deve dare inizio alla procedura *ex novo*, con la relazione da parte dell'estensore designato del parere. Il senatore Nebbia fa presente che il Gruppo cui aderisce esprime dissenso sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Il senatore Salerno rammenta l'*iter* che ha caratterizzato la conversione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e l'esame da parte della Camera dei deputati del disegno di legge in titolo. Chiede che la Commissione si pronunci favorevolmente circa la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore Bosco rammenta come, da ultimo in occasione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, il Senato si sia pronunciato favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità: a maggior ragione oggi, l'urgenza e la necessità di provvedere si configurano in relazione al decreto-legge di cui si esamina il provvedimento di conversione.

Il senatore Boato nega che sussistano, ormai, i requisiti di necessità ed urgenza, rilevando poi che questi si possono desumere solo dall'esame del testo del decreto-legge e che - nel caso di specie - debbono ritenersi insussistenti. La sua parte politica propone che il disegno di legge in esame sia trasformato in provvedimento che neghi la conversione del decreto-legge disciplinando gli effetti prodotti dai numerosi provvedimenti d'urgenza fin qui emanati. Riaffermata poi la necessità di emanare un testo unico delle disposizioni legislative in materia, sottolinea che il ristrettissimo margine di tempo che il Senato ha per esaminare la conversione del decreto si sostanzia in una espropriazione dei suoi poteri, configurando nei fatti una sorta di monocameralismo anomalo.

Preannuncia, nel caso che la sua tesi non venga accolta, la presentazione di numerosissimi

mi emendamenti, al fine di rendere manifesta l'opposizione della sua parte al decreto-legge.

Il senatore Covello, dopo essersi soffermato sulle profonde modifiche che la Camera dei deputati ha apportato, si riserva di intervenire più ampiamente nel corso dell'esame in sede referente.

Il senatore Azzarà, dopo aver rilevato che ben difficilmente si potrebbe spiegare alle popolazioni colpite dal terremoto l'eventuale decadenza del presente decreto-legge, fa presente che il differimento dei termini che viene disposto consente in sostanza solo la prosecuzione dell'attività di ricostruzione, che altrimenti si fermerebbe. Occorre, pertanto, dare finalmente certezza giuridica alle situazioni in atto, convertendo il decreto in esame: è bene, quindi, fermarsi al punto in cui ci si trova, evitando di cadere nella illusione di ulteriori miglioramenti della materia legislativa. Conclude, infine, respingendo le accuse da più parti lanciate di sperperi nei fondi per la ricostruzione, di cui potrebbe fare giustizia una inchiesta parlamentare.

Il senatore Nebbia, dopo aver sottolineato che ben sette anni sono fin qui trascorsi dal verificarsi del sisma, fa presente che in molti casi si è riusciti a provvedere per tempo a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Si dice, quindi, contrario alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto anche perchè vi sono norme che stabiliscono termini che scadono al sessantesimo giorno di vigenza del decreto.

Il senatore Tornati, dopo aver rammentato come in recenti casi sia stata la Camera a dover esaminare provvedimenti d'urgenza in tempi ristrettissimi, afferma che sarebbe tardiva, oggi, una azione «dimostrativa» sull'abuso dei decreti-legge, svolta proprio mentre si stanno stilando i calendari della sessione istituzionale; si dichiara quindi a favore della sussistenza dei requisiti costituzionali.

Il senatore Petrarà ricorda, in primo luogo, l'impegno profuso dalla sua parte politica al Senato per modificare il precedente decreto e del quale il Governo non ha tenuto conto nella reiterazione, costringendo i colleghi comunisti della Camera a reintrodurre una serie di modifiche al nuovo decreto. Conviene, comunque, con le conclusioni del senatore Tornati.

Il senatore Innamorato fa presente che, comunque vadano le vicende tra Camera e Senato, sono le popolazioni colpite dal terremoto a non dover essere espropriate del loro diritto a veder riconosciute le loro attese: si dice, quindi, per la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il senatore Specchia fa presente che, insieme alla proroga di taluni termini, sono state introdotte tantissime norme certamente non urgenti: è bene che chi le ha proposte se ne assuma la piena responsabilità. Si dice, pertanto, contrario alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Il senatore D'Amelio si dice convinto che nel caso in esame sussistano entrambi i requisiti - di necessità e di urgenza - previsti dalla Costituzione per la emanazione di decreti-legge: a maggior ragione, oggi, poi, dopo ben sei decreti decaduti, si pone l'esigenza di chiudere la vicenda stabilendo finalmente certezze nei rapporti giuridici. Paveuta, infine, che si ceda alle accuse di certa stampa sull'utilizzo incongruo delle risorse: invece di rallentare l'attività legislativa volta ad adeguare la normativa alle esigenze, si dovrebbero utilizzare gli strumenti idonei, e cioè quelli delle inchieste parlamentari.

Il sottosegretario Sanza fa presente che il Governo ha cercato di trovare un punto di mediazione tra le istanze espresse dai due rami del Parlamento. Il testo del decreto-legge aveva recepito le soluzioni adottate dal Senato e le modifiche introdotte alla Camera sono state poi apportate con il contributo di tutte le forze politiche; inoltre, non si sono riaperti nuovi termini ma si sono confermate quelle scadenze già previste dal decreto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Boato, dopo aver fatto presente che le motivazioni adottate da altri Commissari trascurano, comunque, che la Commissione ha importanti competenze in materia ambientale che non possono essere sottaciute neppure nell'esaminare i provvedimenti relativi alla ricostruzione delle zone terremotate e dopo aver dato atto al Governo che alla Camera qualche miglioramento è stato apportato, annuncia voto contrario sulla proposta dell'estensore designato senatore Salerno.

Il senatore Nebbia ribadisce in primo luogo il suo profondo rispetto per le popolazioni

meridionali e, proprio in base a questa valutazione, afferma di dover esprimere parere contrario alla proposta formulata, perchè con il decreto in esame non si fa altro che far crescere l'«anticultura» delle proroghe e dei ritardi.

La Commissione, quindi, approva la proposta del senatore Salerno sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità, dandogli mandato di trasmettere il parere alla Commissione Affari costituzionali.

*La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 21.*

Il presidente Bosco, in considerazione dell'ora tarda, rinvia alla seduta già convocata per domani alle ore 9,30 la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 21.*

**COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI  
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL  
SEGRETO DI STATO**

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

*Presidenza del Presidente*  
MARIOTTO SEGNI

*La seduta inizia alle ore 18,10.*

Il Presidente ha espresso alcune valutazioni sulla ripresa dei fenomeni delittuosi da parte della criminalità organizzata, cui sono seguiti numerosi interventi dei commissari. Ha inoltre avanzato alcune proposte sul calendario dei lavori delle prossime settimane.

*La seduta termina alle ore 19,25.*



## SOTTOCOMMISSIONI

### **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Ferrara Maurizio, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

768 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico», approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

### **TERRITORIO, AMBIENTE BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 14,45*

*Verifica dei poteri*

Seguito dell'esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della Regione Sicilia.

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 10*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modificazione all'articolo 96 della Costituzione (162).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (226).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (565).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI ed altri. - Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e

nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (646).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPADACCIA ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (680).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - POLLICE ed altri. - Abrogazione di norme in materia di procedimenti di accusa (716).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLLICE. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (437).
- VITALONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato (560).
- Deputati ALINOVÌ ed altri. - Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (632).
- FILETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato (780).

### GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti

giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (434).

- COVI ed altri. - Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (469).
- ACONE ed altri. - Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (483).
- ONORATO ed altri. - Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (573).
- FILETTI ed altri. - Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (628).
- Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (748).
- D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (757).
- SPADACCIA ed altri. - Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).
- POLLICE. - Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (766).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (138).
- PINTO. - Modificazioni alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (418).
- Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi (556).
- Procedure per il cambiamento di cognome riguardanti persone che hanno collaborato con la giustizia (623).

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 10*

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (27).
- VETTORI ed altri. - Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (28) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).
- e della petizione n. 30 attinente ai suddetti disegni di legge.

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati (38).
- Utilizzo da parte della Marina militare di aerei imbarcati (526).

## III. Esame dei disegni di legge:

- Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa (557).
- GIACCHÈ ed altri. - Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa (583).

## IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (768).

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 10,30*

*In sede referente*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Norme per l'acquisto del fabbricato attribuito al Vanvitelli da parte del comune di Scafati (92).
- Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (219).
- Interpretazione autentica degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, relativi alle modifiche apportate all'articolo 6, punto 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana (178).

*Procedure informative*

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare negli Stati Uniti.
- II. Esame preliminare dei risultati della missione negli Stati Uniti.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 10*

*In sede deliberante*

## Discussione dei disegni di legge:

- SPITELLA. - Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero (284).
- NOCCHI ed altri. - Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli istituti dell'istruzione tecnica e professionale (435).

*In sede referente*

## Seguito dell'esame del disegno di legge:

- JERVOLINO RUSSO ed altri. - Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole (272).

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9,30*

*Procedure informative*

- I. Interrogazioni:
- II. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore generale dell'ANAS sulla grande viabilità con partico-

lare riferimento al secondo stralcio attuativo del piano decennale.

*Comunicazioni del Governo*

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 16 dicembre, dal Ministro dei lavori pubblici sulla grande viabilità con particolare riferimento al secondo stralcio attuativo del piano decennale.

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Norme per assicurare la tempestiva esecuzione delle opere pubbliche (570).

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sulla situazione, sulle prospettive, sulle politiche da adottare nel settore dell'autotrasporto merci in ordine alla scadenza del 1992 (mercato interno della CEE): audizione dei rappresentanti della Confetra.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE  
AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 10*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di istituzione di una Sottocommissione di studio degli affari comunitari.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto delegato attuativo della direttiva comunitaria n. 83/417 concernen-

te il ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa a talune proteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (767).

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETRARA ed altri. - Norme per l'installazione di impianti tecnici (51).
- ALIVERTI ed altri. - Norme per l'installazione di impianti tecnici (172).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese e le concentrazioni industriali: audizione dell'avvocato Giovanni Agnelli, Presidente della Fiat Spa.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)***Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9,30**In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Perequazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti (70).
  - PETRARÀ ed altri. - Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti ed ai patrioti combattenti (337).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVI ed altri. Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (173).
  - VECCHI ed altri. - Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (438).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- JERVOLINO RUSSO ed altri. - Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di *handicaps*, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977 n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro (270).
  - IANNONE ed altri. - Disciplina per la concessione di permessi retribuiti per trattamenti terapeutici iterativi (355).
  - ANGELONI ed altri. - Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365).
  - MORA ed altri. - Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (419).
- 

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)***Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9**In sede referente*

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).

*In sede deliberante*

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- MANCINO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica (523).

*In sede redigente*

- Discussione congiunta dei disegni di legge:
- OSSICINI ed altri. - Ordinamento della professione di psicologo (16).
  - FILETTI ed altri. - Ordinamento della professione di psicologo (139).

*Procedure informative*

Esame del programma per l'indagine conoscitive sull'AIDS.

**TERRITORIO, AMBIENTE  
BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)***Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 9,30**In sede referente*

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474,

recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (767).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Pianificazione per la tutela delle acque ed il risanamento del bacino padano e dell'alto e medio Adriatico (101).
- Programma di salvaguardia ambientale 1988-1990 (572).

e delle petizioni n. 3, n. 20, n. 32 e n. 37 attinenti ai suddetti disegni di legge.

#### *Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile sull'attuazione del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 19

novembre 1987, n. 470, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

---

#### **Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

*Mercoledì 20 gennaio 1988, ore 15*

#### *Affari assegnati*

Esame del seguente atto:

- Rendiconto della Gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, relativo all'esercizio 1° gennaio-9 ottobre 1986.
-